



Oggetto: protocollo operativo di gestione straordinaria delle occupazioni di suolo pubblico in tempi di Covid-19 a valere fino al 31/10/2020.

Premesso che questa iniziativa è stata promossa sulla base di quanto emerso in sede di discussione governativa in merito alle iniziative a sostegno delle imprese danneggiate a seguito dell'evento pandemico Covid-19, originariamente da inserire nel cosiddetto "Decreto Aprile", poi diventato "Decreto Maggio" e definitivamente battezzato "Decreto Rilancio", che ha visto la luce con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nella notte tra il 19 e 20/05/2020 (D.L. n°34 del 19/05/2020), con particolare riferimento alla possibilità ventilata di concedere agevolazioni economiche e semplificazioni procedurali a vantaggio delle attività che ritenessero opportuno procedere alla occupazione di suolo pubblico per contenere il forte danno economico indotto dalla limitazione della operatività e della ricettività imposta dai protocolli di sicurezza per la tutela dal rischio di espansione del contagio.

Dall'esame dell'articolo 181 del D.L. n°34/2020 emerge che:

- Il comma 1 prevede l'esenzione totale dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per i pubblici esercizi già titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e per il solo periodo 01/05/2020 – 31/10/2020;
- Il comma 2 prevede la presentazione delle domande di nuova concessione/ampliamento per l'occupazione di suolo pubblico in deroga al D.P.R. n°160/2010, in forma semplificata e con allegata la sola planimetria di individuazione dell'area, direttamente all'ufficio comunale all'uopo individuato e in esenzione dall'imposta di bollo, comunque a valere per il solo periodo 01/05/2020 – 31/10/2020;
- Il comma 3 prevede l'esenzione dalla necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica e quella architettonica, ai sensi degli articoli 146 e 21 del D.Lgs. n°42/2004, per l'occupazione di spazi in zone sottoposte a vincolo a mezzo di strutture amovibili tipo arredo urbano, dehors, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, comunque sempre per il periodo 01/05/2020 – 31/10/2020;
- Il comma 4 dispone la disapplicazione del termine di 90 giorni previsto dall'articolo 6 del D.P.R. n°380/2001 per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità.

Pertanto, tutto quanto non espressamente riportato nel Decreto dovrà essere "aggiunto" dai Comuni nei limiti di quanto nella loro competenza sia amministrativa che economica.

Alla luce di quanto sopra, eseguita una ricognizione il più possibile rapida delle normative e dei regolamenti in materia, si propone l'adozione del seguente protocollo operativo:

- 1) **Domanda** - Ferma restando la possibilità di utilizzo della piattaforma regionale digitale "Accesso Unitario", per la presentazione delle domande è stato predisposto il modello semplificato in allegato al presente, che dovrà essere compilato secondo le istruzioni in esso riportate e accompagnato da uno schema planimetrico quotato (non necessariamente firmato da professionista abilitato) illustrante la posizione e la dimensione dello spazio da occupare (il SUEI rimane a disposizione per fornire ogni consulenza, strumento, piattaforma e

-
- cartografia in possesso della Pubblica Amministrazione); la domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC dell'Unione Terre e Fiumi unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it e, per il periodo 01/05/2020 – 31/10/2020, non deve essere bollata;
- 2) **Soggetti** – Tutte le attività ad eccezione di quelle finanziarie, assicurative, sanitarie, circoli privati ed assimilabili;
 - 3) **Procedura amministrativa** – Le domande verranno protocollate e smistate al Servizio Unico Edilizia Imprese che, dopo verifica di idoneità del soggetto e inserimento a gestionale, provvederà ad inviarla al Comando Polizia Locale e al Comune competente per territorio per la verifica degli aspetti di competenza e per il successivo rilascio della concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico;
 - 4) **Tempi** – si potrà procedere alla occupazione trascorsi almeno sette giorni dalla data di presentazione della domanda, in modo da consentire una prima valutazione di rischio da parte del Comando Polizia Locale, che potrà intervenire direttamente sul richiedente nel caso in cui l'occupazione richiesta non fosse ammissibile o necessitasse di prescrizioni importanti (non va dimenticato inoltre che le occupazioni potrebbero interferire con l'ordinato svolgimento dei mercati settimanali);
 - 5) **Luoghi** – nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada, le occupazioni di suolo pubblico in argomento possono essere richieste senza particolari distinzioni o limitazioni preliminari, stante la possibilità di preventiva valutazione da parte del Comando di Polizia Locale di cui si diceva al punto precedente;
 - 6) **Ritorno al normale regime amministrativo** – a decorrere dal 01/11/2020 (o altro termine stabilito in forza di provvedimenti statali nel frattempo subentrati), le domande dovranno tornare ad essere presentate esclusivamente nel rispetto dei Regolamenti Comunali in materia e utilizzando la piattaforma regionale digitale Accesso Unitario.